

Reg. Notizie di reato: [redacted]
Reg. Gen. GIP: [redacted]

[redacted] Reg. Sent.
Data del deposito 17.12.11
Data di inoppugnabilità/irrevocabilità
N. _____ Reg. Esec.
N. _____ Campione pena
Redatta scheda il _____



TRIBUNALE PENALE DI ROMA

UFFICIO DEL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI
E PER L'UDIENZA PRELIMINARE

Sezione 37^

oooooooooooooooooooooooooooo

SENTENZA

(art. 442 e ss. , 533 e 535 cpp)

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice dr. Francesco Patrone
nell'udienza in camera di consiglio del 18.10.11 ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei confronti di

[redacted] N. A. [redacted] IL [redacted] 3 detenuto - presente -

Difeso di fiducia
da Avv. [redacted]
del foro di Roma

[redacted] N. A. [redacted] IL [redacted] 2 detenuto agli AA.DD. - presente -

Difeso di fiducia
da Avv. [redacted]
del foro di Roma

imputato

onei 871 8

MOTIVI DELLA DECISIONE

[redacted] e [redacted] venivano rinviati a giudizio dal GIP del Tribunale di Roma con decreto di giudizio immediato emesso in data 12.5.2011 per rispondere dei reati indicati in epigrafe. Nei termini di legge il difensore degli imputati, munito di procura speciale, formalizzava la richiesta di rito abbreviato per entrambi gli imputati e contemporaneamente depositava il fascicolo delle investigazioni suppletive contenente il verbale di informazioni rese al difensore da [redacted]. Ammesso il rito abbreviato con decreto del 16.6.2011, questo giudice fissava per la celebrazione l'udienza del 18.10.2011, all'esito della quale le parti concludevano come in atti.

Va preliminarmente respinta la richiesta del PM di dichiarare non utilizzabile il verbale di dichiarazioni di persona informata sui fatti raccolte dal difensore ed inserite nel fascicolo delle investigazioni difensive depositato unitamente alla richiesta di giudizio abbreviato; è noto, al riguardo, che il difensore ha diritto di depositare il fascicolo delle investigazioni difensive nel corso dell'udienza preliminare e che sino al momento di rassegnare le conclusioni nella medesima udienza è data all'imputato o al difensore munito di procura speciale la facoltà di richiedere il giudizio abbreviato; in tal caso, evidentemente, gli atti contenuti nel fascicolo delle investigazioni difensive ben potrebbero essere legittimamente utilizzati pur essendo stati prodotti *a sorpresa*. Nel caso in esame la questione è sostanzialmente identica, non ravvisandosi alcuna lesione del contraddittorio delle pari o dei poteri del PM, che ben avrebbe potuto (e forse opportunamente dovuto) nel corso delle indagini preliminari disporre autonomamente l'assunzione di informazioni dalla persona poi sentita dal difensore, né ravvisandosi alcuna differenza con la situazione sopra descritta (deposito *a sorpresa* del fascicolo delle investigazioni difensive e contestuale richiesta di giudizio abbreviato nel corso dell'udienza preliminare). La S.C. ha già affrontato la questione, ritenendo, con ampia ed articolata motivazione e riprendendo gli spunti di una decisione della Corte Costituzionale, la manifesta infondatezza della "*... questione di legittimità costituzionale dell'art. 442, comma primo-bis, cod. proc. pen., per contrasto con gli artt. 3 e 111, commi secondo, terzo e quinto, Cost., nella parte in cui consente, nel giudizio abbreviato, l'utilizzabilità delle indagini difensive anche in difetto del consenso del P.M., poiché il diritto di quest'ultimo al contraddittorio può essere assicurato disponendo un congruo differimento dell'udienza, onde consentire lo svolgimento delle contro-investigazioni suppletive eventualmente necessarie, ovvero attivando - anche su sollecitazione dello stesso P.M. - i poteri officiosi di cui all'art. 441, comma quinto, cod. proc. pen., per le necessarie integrazioni probatorie. (V. Corte cost. n. 115 del 2001, n. 57 del 2005 e n. 245 del 2005, n. 16 del 1994)*" (Cass., sez. VI, 31.3.2008, n. 31683, rv. 240779).

Ore 8:18

Ore 8 31 8

All'esito delle indagini, il [redacted] veniva sentito dal difensore degli imputati, al quale il giovane dichiarava di conoscere il [redacted] ma di non avere mai acquistato stupefacente dallo stesso, giustificando il proprio accesso nella bisca dove si trovava l'imputato solo con la necessità di restituirgli dei soldi che il [redacted] gli aveva prestatato in precedenza; [redacted] ha precisato che lo stupefacente rinvenuto in suo possesso lo aveva acquistato nella stessa giornata in zona Tufello da una persona sconosciuta per la somma di euro 15.

A parere di questo giudice gli elementi raccolti in relazione al delitto in esame non sono dotati dei prescritti requisiti di gravità, precisione e concordanza in ordine alla circostanza che l'incontro fra [redacted] e [redacted] avesse come oggetto la compravendita dello stupefacente che è poi stato trovato in possesso del giovane; al riguardo, è sufficiente notare che: a) la mancata effettuazione di un'analisi comparativa della droga rinvenuta in possesso di [redacted] e di [redacted] non ha consentito di accertare la eventuale provenienza differenziata fra le due partite di stupefacente, b) il contenuto delle intercettazioni precedenti all'intervento degli operanti non è affatto univoco nel senso prospettato dall'accusa, c) appare inspiegabile che né [redacted] né [redacted] siano stati sentiti a sit per accertare sin da subito la provenienza della marijuana, d) le dichiarazioni rese dal [redacted] al difensore - in ordine alle quali non è ipotizzabile una presunzione di inattendibilità - escludono in radice la configurabilità del reato *de quo*, in ordine al quale pertanto il [redacted] deve essere assolto perché il fatto non sussiste.